Cassazione civile sez. I, 28/02/2018 - n. 4709. Pres. Bisogni. Est. De Marzo.

FATTI DI CAUSA

1. Con provvedimento depositato il 17 febbraio 2016 la Corte d'appello di Potenza, nell'accogliere il reclamo proposto da *, ha revocato il decreto con il quale il giudice tutelare del Tribunale di Potenza aveva disposto l'apertura della procedura di amministrazione di sostegno nei confronti della prima.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che, al di là delle poco significative patologie connesse all'età e non considerate dallo stesso giudice tutelare, non ricorrevano disturbi tali da menomare le capacità intellettive e cognitive della donna; b) che la richiesta appariva mirata alla tutela di interessi patrimoniali familiari, in assenza di alcuno specifico atto pregiudizievole; c) che la funzione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno non è quella di tutelare pretese di terzi sull'integrità del patrimonio dell'amministrando, ma di rimuovere ostacoli di natura psichica o fisica che impediscono al beneficiario di esprimere e sviluppare la propria identità.

3. Avverso tale sentenza * e *, figli della *, hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, cui resiste con controricorso la *. È stata depositata memoria nell'interesse dei ricorrenti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso, si lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 404 c.c. e seg., per non avere la Corte territoriale tenuto conto, in

presenza della condizione di analfabetismo della *, della finalità della legge istitutiva dell'amministrazione di sostegno, ossia quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nello svolgimento delle funzioni della vita quotidiana.

2. Il ricorso è infondato.

L'art. 404 c.c. individua come presupposto per la nomina di un amministratore di sostegno l'esistenza di una infermità o di una menomazione fisica o psichica che determini l'impossibilità, anche parziale o temporanea, della persona di provvedere alla cura dei propri interessi.

All'interno di tale ambito è stata assicurata la finalità perseguita dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6, di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

In definitiva, se è esatto che tale obiettivo assume un ruolo decisivo nell'individuazione dello strumento protettivo più adeguato (sul punto la giurisprudenza di questa Corte è consolidata sin da Cass. 12 giugno 2006, n. 13584; v. anche Cass. 26 ottobre 2011, n. 22332) e nella sua modulazione concreta, deve anche prendersi atto che il legislatore ha tracciato in termini non equivoci l'ambito applicativo dell'amministrazione di sostegno, affidandosi alle nozioni di infermità o di menomazione fisica o psichica.

Non è dunque una generica e del tutto soggettiva valutazione di incapacità del soggetto di provvedere ai propri interessi che assume rilievo, ma solo quella impossibilità, sia pure temporanea o parziale, che riposi su un fondamento obiettivamente verificabile,

rappresentato dalla infermità o da altra menomazione incidente sulla sfera psichica o fisica dell'individuo.

La soluzione, per un verso, consente di dare rilievo a tutte le alterazioni delle capacità che consentono all'individuo di partecipare consapevolmente e liberamente alla vita di relazione su una base di uguaglianza (v., tra l'altro, anche l'art. 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con L. n. 18 del 3 marzo 2009; nonchè artt. e 21, par. 1 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, cui il Trattato di Lisbona, che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007, ratificato ed eseguito dalla L. 2 agosto 2008, n. 130, ha attribuito effetti giuridici vincolanti, equiparandola ai Trattati: art. 6, par. 1, del Trattato sull'Unione europea) e, per altro verso, impedisce che limitazioni (magari minime, ma certo idonee a tradursi in una compressione della sfera di autonomia del soggetto) possano derivare da qualunque scostamento da un modello astratto di persona normale e abile.

Siffatta conclusione esprime, in definitiva, un appropriato bilanciamento tra esigenze protettive finalizzate a realizzare il principio di uguaglianza e rispetto dell'autonomia individuale, nel contesto di un giudizio di proporzionalità che tenga conto del diritto all'autodeterminazione dell'individuo, tutelato nel quadro delle garanzie della vita privata anche dall'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848.

Ed è in tale cornice di riferimento che si comprende la ragione per cui la mera situazione di analfabetismo non giustifica alcuna misura limitatrice della sfera di autonomia della persona.

3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto e i ricorrenti devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater. Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti, riportati nel provvedimento.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2018.